SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 aprile 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1991, n. 138.

Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate norme regolamentari per stabilire i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 1083 Ris. in data 3 ottobre 1990, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, il proprio parere nella riunione convocata il 5 del predetto mese presso lo stesso Ministero, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;

Visto il verbale relativo alle risultanze della consultazione delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione del 5 ottobre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, con nota in data 17 gennaio 1991, riguardo alla determinazione in m 1,58 anziché in m 1,60 del limite minimo di statura richiesto per l'ammissione delle donne ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato, ciò in quanto il limite stabilito in m 1,60 è indispensabile perché sia garantito un efficiente disimpegno del servizio nell'ambiente naturale montano in cui lo stesso deve essere espletato;

Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.».

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 marzo 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 175

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 149/1990 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) è, così formulato: «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411».

— L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalità di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:

«Art. 2. — 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.C.M. n. 411/1987 regola gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

91G0175

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di alcuni tassi di premio unico di inventario, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° agosto 1989, 7 agosto 1989, 9 novembre 1989, 22 gennaio 1990 e 27 aprile 1990 presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di alcuni tassi di premio da applicare a tariffe già approvate;

Viste le lettere n. 924200 del 15 novembre 1989, n. 923596 del 6 ottobre 1989, n. 020568 del 20 febbraio 1990, n. 021522 del 20 aprile 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 022511 del 2 agosto 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Venezia assicurazioni - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante, tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico, tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa V13 TB 0%: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa V13 C RIV TB 0%: assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 10);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa V13 TB 3%: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 22/RIV/TB già approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa V13 C TB 3%: assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 22/C/RIV/TB approvata con decreto ministeriale del 2 aprile 1986. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 14);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 12) e 16), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

19) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 10) e 14), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

20) tassi di premio relativi alle tariffe V24 C RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione e n. V24 RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per durate contrattuali comprese fra 2 e 9 anni;

21) tassi di premio relativi alle tariffe V24 C RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e n. V24 RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per durate contrattuali comprese fra 2 e 9 anni;

22) tassi di premio relativi alla tariffa n. V24 J RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per durate contrattuali comprese fra 1 e 9 anni;

23) tassi di premio relativi alla tariffa n. V24 R J RIV 3%: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per durate contrattuali comprese fra 1 e 9 anni;

24) tassi di premio relativi alle tariffe n. V12 (M-F) RIV-C/3: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante senza controassicurazione e n. V12 (M-F) RIV-3: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimenti compresi fra 2 e 9 anni;

25) tassi di premio relativi alle tariffe n. V12 (M-F) RIV-C/3: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante con controassicurazione e n. V12 (M-F) RIV-3: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimento compresi fra 2 e 9 anni;

26) tassi di premio relativi alla tariffa n. V53 (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti compresi fra 1 e 9 anni;

27) tassi di premio relativi alla tariffa n. V54 R (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti compresi fra 1 e 9 anni;

28) tassi di premio relativi alle tariffe n. V12 (M-F) C RIV 30%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, senza controassicurazione e V12 (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 15 e 83 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

29) tassi di premio relativi alle tariffe n. V12 RC (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante con controassicurazione e n. V12R (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

30) tassi di premio relativi alla tariffa n. V53 (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 15 e 84 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

31) tassi di premio relativi alla tariffa n. V54 R (M-F) RIV 3%: assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

32) condizioni di applicazione per assicurati di sesso femminile da utilizzare per contratti emessi in tariffe V13C-TB (0% - 3%) assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza e V13TB (0% e 3%): assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

33) tariffa V24RJG RIV 3%: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico, e con rivalutazione annua costante garantita del capitale (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa V24RJG RIV 3%: assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico - autorizzata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, dalla predetta tariffa V24RJG RIV 3%;

35) condizioni di polizza regolanti l'aliquota di partecipazione al rendimento delle obbligazioni a capitalizzazione integrale in funzione dell'ammontare del

premio unico corrisposto e la riduzione del tasso di premio nel caso in cui il premio unico corrisposto ecceda l'importo di lire 5 milioni.

La società, per poter procedere all'emissione dei contratti nella suindicata tariffa V24RJG RIV 3%, dovrà disporre di obbligazioni a capitalizzazione integrale (zero coupon bonds) in misura non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche e tali da garantire, per l'intera durata contrattuale il rendimento annuo predeterminato. Per verificare tale corrispondenza l'impresa dovrà trasmettere in allegato al bilancio, per ogni gruppo di contratti contraddistinti dallo stesso tasso di rendimento medio, l'elenco analitico delle attività a copertura, ponendo a confronto l'ammontare delle stesse con il corrispondente importo della riserva matematica.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1902

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 1991.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata al 30 aprile 1991 (ultimo decreto ministeriale del 25 gennaio 1990) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 luglio 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 luglio 1991.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1991 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 luglio 1991.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti soldi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il testo dell'art. 9 del già citato decreto ministeriale 4 luglio 1983 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi.

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali,

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione,

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data della pubblicazione del presente decreto

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzi, quarto, quinto e sesto».

— Il decreto ministeriale 25 gennaio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 29 gennaio 1991.

91A1915

DECRETO 24 aprile 1991.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 maggio 1991.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A1916

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola forestale "Baggio" a responsabilità limitata», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 gennaio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola forestale "Baggio" a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola forestale "Baggio" a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 21 giugno 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943 e residente in Bagno a Ripoli (Firenze), località Antella, via Ubaldino Peruzzi n. 192, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

91A1928

DECRETO 11 aprile 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bottega del libro S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Chiusi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Bottega del Libro S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiusi (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Bottega del Libro S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiusi (Siena), costituita per rogito notaio Alessandro Cinelli in data 25 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Ivo Bonifazi, via D. Galimberti, 4, Montepulciano (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

91A1929

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1991.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 2 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244/1990;

Vista la direttiva n. 90/412/CEE del 20 luglio 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 209 del giorno 8 agosto 1990, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, col consentire, tra l'altro, l'impiego della *Robenidina* per conigli da riproduzione;

Vista altresì la direttiva n. 90/643/CEE del 26 novembre 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 350 del 14 dicembre 1990, con cui è stato di nuovo modificato l'allegato II della citata direttiva n. 70/524/CEE, coll'ammettere l'impiego fino al 30 novembre 1991 di taluni additivi, già autorizzati fino al 30 novembre 1990;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, per le voci *Avoparcina*, *Avilamicina* e *Salinomicina sodica* la data del 30 novembre 1990 è sostituita dalla data 30 novembre 1991.

2) Alla parte I, principi attivi, gruppo *D)*, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce *Robenidina* è integrata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Conigli da riproduzione		50	72.000	66	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30-11-1991

3) Sempre alla parte I, principi attivi, gruppo *D)*, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci *Meticlorpindolo/Metilbenzoquato*, *Lasalocid sodio* e *Maduramicina ammonio* la data 30 novembre 1990 è sostituita dalla data 30 novembre 1991.

4) Alla parte VI, conservanti, per la voce *Acido metilpropionico* la data 30 novembre 1990 è sostituita dalla data 30 novembre 1991.

91A1918

DECRETO 9 aprile 1991.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 2 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244/1990;

Vista la direttiva n. 90/412/CEE del 20 luglio 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 209 del giorno 8 ottobre 1990 con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con l'estendere l'impiego della *Avilamicina*, già ammessa per i suini, ai polli da ingrasso;

Visto altresì che occorre rettificare la dizione contenuta nella colonna «altre disposizioni» del citato decreto 2 maggio 1985, relativa al Solfato rameico pentaidrato e monoidrato, per renderla conforme alla direttiva n. 88/483/CEE del 14 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 237 del 27 agosto 1988, anch'essa riguardante gli additivi nell'alimentazione degli animali;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, la voce *Avilamicina* è integrata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polli da ingrasso		2,5	100.000	10		30-11-1991

Sempre alla parte I, principi attivi, al gruppo C), oligoelementi, le voci *Solfato rameico pentaidrato* e *Solfato rameico monoidrato* sono così sostituite:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Solfato rameico pentaidrato	$CuSO_4 5H_2O$						Nel latte scremato in polvere denaturato e nei mangimi composti o complementari, fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: - rispetto dei regolamenti n. 368/77/CEE e n. 443/77/CEE (1); - indicazione sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato del quantitativo di rame aggiunto, espresso come elemento.
Solfato rameico monoidrato	$CuSO_4 H_2O$						Consentito alle stesse condizioni stabilite per il solfato rameico pentaidrato.

(1) Entrambi concernenti la vendita del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

91A1919

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1991.

Fissazione dei saggi d'interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Su proposta del direttore generale degli Istituti di previdenza;

Udito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima, concederanno con propri fondi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene determinato come segue:

1) 10% per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli istituti di previdenza medesimi, da ammortizzare entro venti anni;

2) 10,50% per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti Istituti, da ammortizzare entro venti anni;

3) 10,50% per mutui ai comuni, alle province, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, da ammortizzare entro dieci anni;

4) 10,75% per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 3) con ammortamento da undici a quindici anni;

5) 11,25% per sconto di annualità statali.

I suddetti saggi d'interesse sono collegati in modo continuativo al tasso ufficiale di sconto (attualmente 12,50%) mantenendo costanti le differenze percentuali sottoelencate:

a) 2,50% per i mutui di cui al punto 1;

b) 2% per i mutui di cui al punto 2;

c) 2% per i mutui di cui al punto 3;

d) 1,75% per i mutui di cui al punto 4;

e) 1,25% per lo sconto di annualità statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 3 Previdenza, foglio n. 327

91A1917

DECRETO 12 aprile 1991.

Modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1991, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della nascita di Tiziano;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1991, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 257, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1990;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette serie speciali nelle loro versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle serie in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1990 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante versamento di L. 60.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 120.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle serie di monete in questione alla direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 380

91A1952

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 aprile 1991.

Modificazioni al provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 relativo ai prezzi dei prodotti da riscaldamento. (Provvedimento n. 13/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento CIP n. 36 del 16 novembre 1990;

Vista la sentenza n. 42 del 30 gennaio 1991 del Consiglio di Stato - sezione VI;

Considerata la necessità di approfondire le modalità con cui dare esecuzione a quanto da essa disposto e, pertanto, l'opportunità di non modificare, nell'attesa, il margine per la distribuzione come fissato con il provvedimento CIP n. 36/1990;

Considerata la necessità di individuare un valore di riferimento per la definizione degli interessi per dilazione di pagamento più facilmente reperibile di quello stabilito con il provvedimento n. 36/1990;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I punti 4) e 5) del provvedimento CIP n. 36 del 16 novembre 1990 sono modificati come segue:

4) Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi di cui sopra di L./lt 7 (L./kg 7 per l'olio combustibile fluido).

5) I prezzi massimi si intendono per pagamento in contanti. Gli interessi dovuti per dilazioni di pagamento dovranno essere rapportati al prime rate ABI.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A1945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 26 marzo 1991.

Disposizioni relative all'utilizzo, da parte della regione siciliana, per il periodo 2 febbraio 1991-31 dicembre 1991, dell'apposito ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle competenze del comitato consultivo, all'uopo istituito, per l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere già affidate in appalto o per le quali siano in corso procedure di gara, previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 41/91).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attività necessarie per la concreta realizzazione delle opere, previste dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Ritenuto che le medesime competenze sono esercitabili per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991 e che, con uguale decorrenza, si determina il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti a quella data;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze di completamento degli interventi, di evitare allo stato ogni soluzione di continuità, nelle more di una nuova configurazione organizzativa, adeguata alla distribuzione delle competenze;

Ritenuta altresì l'opportunità di realizzare sin d'ora gli opportuni collegamenti con l'organizzazione amministrativa e tecnica della Regione, nonché di assicurare una contestuale ricognizione dello stato dei procedimenti, anche al fine di consentire le determinazioni conseguenziali;

Considerato che per conseguire le finalità suddette è utile avvalersi dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, cui, con ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno 1989 è stato anche attribuito il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Considerato che i limiti delle competenze attribuite consentono di confermare tale compito sino alla definizione del corrente esercizio finanziario e sino all'attuazione di un integrale subentro, nei rapporti pendenti, delle strutture organiche della regione siciliana;

Considerato infine che per consentire la predetta, graduale acquisizione delle competenze agli organi ordinari dell'Amministrazione è opportuno sin d'ora assicurare adeguati meccanismi di collegamento;

Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 2 febbraio 1991 e sino al 31 dicembre 1991 il presidente della regione siciliana si avvale, per le attività di cui alle premesse, dell'apposito ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'ordinanza n. 23/Pres. del 20 giugno 1989, limitatamente agli adempimenti connessi a quanto concerne, al 2 febbraio 1991, le opere già affidate e quelle per le quali siano state avviate le procedure di gara, a condizione che per le stesse sussista la necessaria copertura finanziaria.

Art. 2.

Sono altresì confermate sino alla stessa data e negli ambiti entro i quali l'art. 10 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, delimita i compiti della regione siciliana, le competenze del comitato consultivo costituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988. La composizione del comitato suddetto è integrata con la nomina dell'ing. Vincenzo Galioto, ispettore regionale tecnico dei lavori pubblici e dell'avv. Gaetano Di Fresco, direttore regionale del personale e dei servizi generali.

Art. 3.

Tutti i compiti di assistenza tecnica all'ufficio speciale di cui al precedente art. 1, connessi all'istruttoria e proposta delle determinazioni da sottoporre al parere del comitato, sono devoluti all'ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana. Il capo del suddetto ispettorato curerà il coordinamento con la presidenza della regione siciliana, assicurando la propria preventiva intesa sulle determinazioni che l'ufficio speciale dovrà adottare.

Art. 4.

Per effetto del subentro nel rapporto con il concessionario Italispaca, di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 10 del richiamato decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, allo stesso restano affidati, nei limiti fissati dalla prima parte del medesimo articolo, i compiti convenzionalmente commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il concessionario pertanto provvederà anche alla definizione delle procedure di affidamento in corso, prestando ogni utile collaborazione alla regione siciliana per la ricognizione ed individuazione, nei limiti sopra indicati, dei rapporti pendenti alla data del 2 febbraio 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 marzo 1991

Il presidente: NICOLOSI

91A1905

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 311.200.560 dovuto dalla S.p.a. Pisa Sporting Club è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 37.549.768 dovuto dalla ditta D'Alessandro Emilia, corrente in Ortona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 29.065.498 dovuto dal sig. Milani Giorgio, titolare della ditta Tecnoimpianti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A1906

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 la riscossione del carico tributario, di L. 365.526.116 dovuto dalla Cooperativa agricola Due Mari S.r.l., con sede in Massafra, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 la riscossione del carico tributario di L. 107.408.944 dovuto dalla Cooperativa agricola «S. Stefano» a r.l., con sede in Torre S. Susanna, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A1907

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246.450	1246.450	1246.600	1246.450	1246.450	1246.450	1246.320	1246.450	1246,450	—
E.C.U.	1527.650	1527.650	1528 —	1527.650	1527.650	1527,650	1527.130	1527,650	1527,650	—
Marco tedesco	740.880	740.880	740.750	740.880	740.880	740.880	740.850	740.880	740.880	—
Franco francese	219.220	219.220	219.600	219.220	219.220	219.220	219.250	219.220	219.220	—
Lira sterlina	2211.100	2211.100	2210 —	2211.100	2211.100	2211.100	2210.300	2211.100	2211.100	—
Fiorino olandese	657.550	657.550	657.750	657.550	657.550	657.550	657.560	657.550	657.550	—
Franco belga	36.016	36.016	35.980	36.016	36.016	36.016	36.017	36.016	36.016	—
Peseta spagnola	11.983	11.983	12.050	11.983	11.983	11,983	11.983	11.983	11.983	—
Corona danese	193.610	193.610	193.75	193.610	193.610	193.610	193.600	193,610	193,610	—
Lira irlandese	1981.100	1981.100	1980 —	1981.100	1981,100	1981.100	1981.030	1981.100	1981,100	—
Dracma greca	6.831	6.831	6,840	6.831	6.831	6.831	6.834	6,831	6.831	—
Escudo portoghese	8.538	8.538	8.520	8.538	8.538	8.538	8.539	8.538	8.538	—
Dollaro canadese	1083.100	1083.100	1080 —	1083.100	1083.100	1083,100	1082.750	1083.100	1083.100	—
Yen giapponese	9.132	9.132	9.150	9.132	9.132	9.132	9.129	9.132	9.132	—
Franco svizzero	868.720	868.720	869 —	868.720	868.720	868.720	869 —	868.720	868.720	—
Scellino austriaco	105.251	105.251	105.400	105.251	105.251	105.251	105.259	105.251	105.251	—
Corona norvegese	190.520	190.520	190.700	190.520	190.520	190.520	190.490	190.520	190.520	—
Corona svedese	205.800	205.800	205.500	205.800	205.800	205.800	205.670	205.800	205.800	—
Marco finlandese	315,770	315.770	315.50	315.770	315.770	315.770	315.200	315.770	315,770	—
Dollaro australiano	971 —	971 —	968 —	971 —	971 —	971 —	970.300	971 —	971 —	—

Media dei titoli del 18 aprile 1991

Rendita 5% 1935	69.125
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102.800
» 12% (Beni Esteri 1980)	103.675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97.125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.600
» » » 22- 6-1987/91	98 —
» » » 18- 3-1987/94	84.400
» » » 21- 4-1987/94	84.200
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.900
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.800
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98.700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97.625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96.700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.375
» » » TR 2,5% 1983/93	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,950
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100.425
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100.575
» » » » 1-12-1984/91	100.350
» » » » 1- 1-1985/92	100.300
» » » » 1- 2-1985/92	100.325
» » » » 18- 4-1986/92	101.400
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100.125
» » » » 19- 8-1987/92	100.325
» » » » 1-11-1987/92	100.200
» » » » 1-12-1987/92	100.175
» » » » 1- 1-1988/93	99.825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988,93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100.175
» » » »	1- 4-1988/93	100.350
» » » »	1- 5-1988/93	100.375
» » » »	1- 6-1988,93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99.575
» » » »	1- 7-1988,93	100.200
» » » »	17- 7-1986/93	99.125
» » » »	1- 8-1988,93	100.100
» » » »	19- 8-1986/93	99 —
» » » »	1- 9-1988/93	100.250
» » » »	18- 9-1986/93	98.750
» » » »	1-10-1988/93	100.375
» » » »	20-10-1986/93	99,175
» » » »	1-11-1988,93	100.350
» » » »	18-11-1986/93	99.125
» » » »	19-12-1986/93	99.500
» » » »	1- 1-1989/94	99.875
» » » »	1- 2-1989/94	99.925
» » » »	1- 3-1989/94	100.007
» » » »	15- 3-1989/94	100.125
» » » »	1- 4-1989/94	100.300
» » » »	1- 9-1988/94	99.900
» » » »	1-10-1987/94	99.225
» » » »	1-11-1988/94	99.950
» » » »	1- 1-1990/95	99,325
» » » »	1- 2-1985/95	100,005
» » » »	1- 3-1985/95	99.325
» » » »	1- 3-1990/95	99.525
» » » »	1- 4-1985/95	99.225
» » » »	1- 5-1985 95	99.007
» » » »	1- 5-1990 95	99.725
» » » »	1- 6-1985,95	98.600
» » » »	1- 7-1985/95	98.600
» » » »	1- 7-1990,95	99.150
» » » »	1- 8-1985 95	98,350
» » » »	1- 9-1985/95	98,875
» » » »	1-10-1985/95	98,525
» » » »	1-11-1985/95	98.625
» » » »	1-12-1985/95	98.650
» » » »	1- 1-1986/96	98.750
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,650
» » » »	1- 2-1986/96	99,400
» » » »	1- 3-1986/96	99.675
» » » »	1- 4-1986/96	99.825
» » » »	1- 5-1986,96	99.500
» » » »	1- 6-1986/96	98.900
» » » »	1- 7-1986,96	98.450
» » » »	1- 8-1986/96	98.200
» » » »	1- 9-1986/96	98.425
» » » »	1-10-1986/96	97.475
» » » »	1-11-1986 96	97.725
» » » »	1-12-1986/96	97.925
» » » »	1- 1-1987/97	97.975
» » » »	1- 2-1987,97	98.350
» » » »	18- 2-1987,97	98.375
» » » »	1- 3-1987,97	98.625
» » » »	1- 4-1987/97	98.750
» » » »	1- 5-1987/97	98.725
» » » »	1- 6-1987,97	98.175
» » » »	1- 7-1987,97	98.225
» » » »	1- 8-1987,97	97.875
» » » »	1- 9-1987/97	97.800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	11.50%	1-11-1991	99.525
» » »	11.50%	21-12-1991	99.750
» » »	9.25%	1- 1-1992	98.650
» » »	9,25%	1- 2-1992	98.550
» » »	11.00%	1- 2-1992	99,100
» » »	9.15%	1- 3-1992	98.525
» » »	12.50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98.150
» » »	11.00%	1- 4-1992	99 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12.50%	1- 4-1990 92	100.007
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,007
» » »	9,15%	1- 5-1992	98.225
» » »	11.00%	1- 5-1992	98.775
» » »	12.50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.950
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.900
» » »	10.50%	1- 7-1992	99 —
» » »	11.50%	1- 7-1992	98.975
» » »	11.50%	1- 8-1992	98.925
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.950
» » »	12.50%	1-10-1992	100 —
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.125
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.900
» » »	12.50%	1- 8-1993	99,700
» » »	12.50%	1- 9-1993	99.775
» » »	12.50%	1-10-1993	99.975
» » »	12 50%	1-11-1993	99.700
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	99.650
» » »	12.50%	17-11-1993	99.650
» » »	12.50%	1-12-1993	99.625
» » »	12.50%	1- 1-1994	99.550
» » »	12.50%	1- 1-1990 94	99.550
» » »	12.50%	1- 2-1990 94	99.400
» » »	12.50%	1- 3-1990 94	99.650
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	99.600
» » »	12.50%	1- 6-1990 94	99.350
» » »	12.50%	1- 7-1990 94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990 97	98.500
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	98.425

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U	16- 7-1984 91	11.25%	99.925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,250
» » » »	21- 3-1988 92	8.50%	98,475
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	99 —
» » » »	25- 5-1988 92	8.50%	98,300
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100,600
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100,425
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	99 —
» » » »	25- 7-1988 93	8.75%	97,125
» » » »	28- 9-1988 93	8.75%	96.550
» » » »	26-10-1988 93	8.65%	96.575
» » » »	22-11-1985 93	8.75%	98.500
» » » »	28-11-1988 93	8.50%	95.675
» » » »	28-12-1988 93	8.75%	96.005
» » » »	21- 2-1986 94	8,75%	99 125
» » » »	25- 3-1987 94	7.75%	95.400
» » » »	19- 4-1989,94	9.90%	100.375
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	93.800
» » » »	26- 7-1989,94	9.65%	99 —
» » » »	30- 8-1989 94	9.65%	99 —
» » » »	26-10-1989,94	10.15%	100.650
» » » »	22-11-1989,94	10.70%	103,425
» » » »	24- 1-1990,95	11,15%	106.500
» » » »	27- 3-1990,95	12.00%	106,500
» » » »	24- 5-1989,95	9,90%	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M18041

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1270.200	1270.200	1271 —	1270.200	1270.200	1270.200	1270,790	1270.200	1270,200	1288,50
E.C.U.	1526.500	1526,500	1527 —	1526,500	1526,500	1526,500	1526,960	1526,500	1526,500	1525,45
Marco tedesco	739.500	739,500	740 —	739,500	739,500	739.500	739,600	739,500	739,500	738,15
Franco francese	219.070	219.070	219.600	219.070	219.070	219.070	219.090	219,070	219,070	219 —
Lira sterlina	2213,800	2213.800	2216 —	2213,800	2213,800	2213,800	2213.900	2213.800	2213,800	2208,25
Fiorino olandese	656.340	656.340	656.75	656,340	656,340	656,340	656,270	656,340	656.340	655.300
Franco belga	35.971	35,971	35,96	35,971	35,971	35,971	35.970	35,971	35.971	35.900
Peseta spagnola	11,988	11.988	12,01	11,988	11.988	11,988	11,987	11,988	11,988	11.95
Corona danese	193.330	193.330	193.50	193.330	193.330	193.330	193.340	193,330	193,330	193.15
Lira irlandese	1977.950	1977,950	1977 —	1977,950	1977,950	1977,950	1977,500	1977,950	1977,950	—
Dracma greca	6,824	6.824	6.83	6,824	6,824	6.824	6,833	6,824	6,824	—
Escudo portoghese	8,561	8,561	8.54	8.561	8,561	8.561	8,567	8,561	8,561	8,500
Dollaro canadese	1101.800	1101.800	1002 —	1101,800	1101,800	1101,800	1102,750	1101,800	1101,800	1076,10
Yen giapponese	9.234	9,234	9,22	9,234	9,234	9,234	9.234	9,234	9,234	9,290
Franco svizzero	870.620	870.620	871.50	870,620	870.620	870,620	870,600	870;620	870,620	876,30
Scellino austriaco	105,038	105,038	105 —	105,038	105.038	105,038	105,040	105.038	105,038	104,75
Corona norvegese	190,300	190,300	190 —	190,300	190,300	190.300	190,300	190,300	190,300	190,56
Corona svedese	206,500	206.500	206.50	206,500	206,500	206,500	206,490	206.500	206,500	205,39
Marco finlandese	316.200	316,200	316 —	316.200	316.200	316,200	316,400	316,200	316;200	—
Dollaro australiano	981.900	981.900	981 —	981,900	981.900	981,900	981.850	981,900	981,900	963,25

Media dei titoli del 19 aprile 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69.125
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104.950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.350
» » » 22- 6-1987/91	98.650
» » » 18- 3-1987/94	84.325
» » » 21- 4-1987/94	83.950
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.900
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.850
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.175
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	97.330
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	95 —
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	94.275
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	97.500
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100.275
» » » TR 2.5% 1983/93	97 —

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,980
» » » » 1- 6-1984/91	100.002
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100.250
» » » » 1- 9-1984/91	100.500
» » » » 1-10-1984/91	100.675
» » » » 1-11-1984/91	100.675
» » » » 1-12-1984/91	100.300
» » » » 1- 1-1985/92	100.275
» » » » 1- 2-1985/92	100.325
» » » » 18- 4-1986/92	101.175
» » » » 19- 5-1986/92	100.750
» » » » 20- 7-1987/92	100.075
» » » » 19- 8-1987/92	100.200
» » » » 1-11-1987/92	100.175
» » » » 1-12-1987/92	100.200
» » » » 1- 1-1988/93	99.925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 2-1988/93	99.900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.350
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99.550
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98.725
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.375
»	»	»	»	20-10-1986/93	99.225
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.375
»	»	»	»	18-11-1986/93	99.125
»	»	»	»	19-12-1986/93	99.475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99.950
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99.950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.100
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.15
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99.925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99.175
»	»	»	»	1-11-1988/94	99.900
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99.30
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99.175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99.250
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99.400
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99.750
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98.650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98.625
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99.175
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99.375
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98.325
»	»	»	»	1-10-1985/95	98.650
»	»	»	»	1-11-1985/95	98.650
»	»	»	»	1-12-1985/95	98.650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98.675
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100.200
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99.450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99.800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98.925
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98.450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98.150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98.475
»	»	»	»	1-10-1986/96	97.500
»	»	»	»	1-11-1986/96	97.775
»	»	»	»	1-12-1986/96	97.925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98.325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.750
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98.800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98.750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98.150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98.375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97.775
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.750

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			11.50%	1-11-1991	99.525
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99.750
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	98.575
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	98.575
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	99.150
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	98.600
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	98.150
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	98.950
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12.50%	1- 4-1990/92	100.050
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	100.075
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	98.250
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	98.750
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	100.025
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	98.800
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	99.025
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	99 —
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	98.900
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12.50%	1-10-1992	100.050
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	100.125
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	99.925
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	99.750
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	99.750
»	»	»	12.50%	1-10-1993	99.980
»	»	»	12.50%	1-11-1993	99.650
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99.650
»	»	»	12.50%	17-11-1993	99.650
»	»	»	12.50%	1-12-1993	99.600
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	99.600
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	99.500
»	»	»	12.50%	1- 2-1990/94	99.375
»	»	»	12.50%	1- 3-1990/94	99.425
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	99.525
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	99.325
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	99.400
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	99.200
»	»	»	12.50%	16- 6-1990/97	98.450
Certificati credito Tesoro E.C.U.			16- 7-1984/91	11.25%	99.900
»	»	»	21- 9-1987/91	8.75%	99.200
»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	98.475
»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	99 —
»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	98.300
»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	101.300
»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	100.700
»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	100.525
»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	99.030
»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	97.030
»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	96.500
»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	96.400
»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	98.375
»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	98.500
»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96.325
»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	99.150
»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	95.400
»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	100.600
»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	93.880
»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	98.980
»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	99.350
»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	100.650
»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	104 —
»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	106.750
»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	106.025
»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	98.650

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA SIORACI

91M19041

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7826/R datato 30 marzo 1991 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7825/R anch'esso datato 30 marzo 1991, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 MARZO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
CIBA GEIGY	00826480154	*ADELFAN ESIDREX*	017321011	30 COMPRESSE
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*AMOSEDIL*	016488025	40 CONFETTI 80 MG
FERRING	07676940153	*CORUBRIN*	021898010	20 CAPSULE 1 MG
VALEAS	04874990155	*DERMOVALEAS*	022171019	CREMA 15 G 0,1%
			022171021	CREMA 30 G 0,1%
			022171033	UNGUENTO 15 G 0,1%
			022171045	UNGUENTO 30 G 0,1%
			022171058	LOZIONE 20 ML 0,1%
			022171060	GLIC 20 ML 0,1%
VALEAS	04874990155	*DOXIVALEAS*	022356012	5 CAPSULE 100 MG
			022356036	10 CAPSULE 100 MG
			022356048	16 CAPSULE 100 MG
			022356051	GRATXSCIR 30 ML
DE ANGELI	00714730157	*ENTEROCURA*	024267015	20 CONFETTI
			024267027	BB 20 MICROCOMPRESSE
PIERREL HOSPITAL	00447300146	*FERRO B12 COMPOSITUM*	017868011	IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV
			017868023	FLACONE SCIROPPO 150 G
BIORESEARCH	03942750153	*FOLINCORTEX*	022341010	FORTE IM 6 FIALE + 6 FIALE
EUROFARMACO	08138530582	*IDROBAMINA*	019498017	IM 5 F + 5 F 2 ML 1000 MCG
BRISTOL SUD	00136120599	*KANTREX*	015694019	IM IV F 2 ML 500 MG
			015694021	IM IV F 3 ML 1 G
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*LIPOPILL*	021123017	20 CAPSULE 15 MG
FARMITALIA	07608290156	*MOVECIL*	021613017	20 COMPRESSE 0,5 G
			021613029	50 COMPRESSE 500 MG
VALEAS	04874990155	*NEOINSORAL*	012115010	20 COMPRESSE 500 MG
VALEAS	04874990155	*OTTOVIT VALEAS*	006227019	OS GTT 10 ML
			006227021	30 CPS GELAT

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
RECORDATI	00748210150	*PARAMEZONE*	019705033	6 10 COMPRESSE 6 MG
			019705060	INIETT 2 FLAC 40 MG/2 ML
PFIZER	00192900595	*RONDOMICINA*	020624019	8 CAPSULE 300 MG
SAVOMA	00152270344	*SAMEDRIN*	024614036	8 CPS 500 MG
			024614051	1 FL 250 MG + 1 F
			024614075	1 FL 500 MG + 1 F
			024614099	1 FL 1 G + 1 F
			024614125	PV SOSP 60 ML 250/5 ML
			024614137	8 COMPRESSE 1 G
PFIZER	00192900595	*SIGMAMICINA*	012804011	16 CAPSULE 250 MG
			012804023	FLACONE SCIROPPO 60 ML
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*SORFAN*	021387055	30 CAPSULE
PFIZER	00192900595	*TERRAMICINA*	004411017	16 CAPSULE 250 MG
			004411031	IM 1 FIALA 2 ML 100 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*TOPICORT*	023349044	COMPOSTO POMATA 30 G
HERDEL	06287300153	*TRIM*	022759017	20 COMPRESSE
			022759029	30 COMPRESSE
			022759031	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
PFIZER	00192900595	*TYZINE*	018245011	AD GOCCE RINOLOGICHE 20 ML
			018245023	BB GOCCE RINOLOGICHE 20 ML
DOMPE	00791570153	*ULCOSAN*	024020051	50 COMPRESSE
PFIZER	00192900595	*VIBRAMICINA*	021183013	5 CAPSULE 100 MG
			021183025	8 CAPSULE 100 MG
			021183037	FLACONE SCIROPPO 30 ML
			021183049	IV F 5 ML
VALEAS	04874990155	*VIEMIN*	008443020	12 1000 IM 5 F 2 2 ML

ALLEGATO *B*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 MARZO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
EUROFARMACO	08138530582	*ACEF*	023873019	IM 1 FLACONE 250 MG + FIALA 2 ML
SALUS	03151540584	*AFOS*	024502027	IM 1 FLACONE 1 G + 1 F 4 ML
SALUS	03151540584	*AMICEL*	024919033	POLVERE DERMATOLOGICA 30 G 1%
			024919045	15 OVULI VAGINALI 50 MG
SALUS	03151540584	*AMOX*	023909017	12 CAPSULE 500 MG
FARMITALIA	07608290156	*BE TOTAL*	000850115	FORTE 5 FIALE 2 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*BRIMEXATE*	025169083	INIETTABILE 1 FLAC 100 MG
			025169095	INIETTABILE 1 FLAC 500 MG
			025169107	INIETTABILE 1 FLAC 1000 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BRISTOL SUD	00136120599	*BRISPORIN*	022966055 022966079	IV FL 0,5G + F SOLV IV FL PV 1G + F SOLV
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*CA STEROGYL*	016518045	6 FIALE LIOF 2000 UI + 6 FIALE
EUROFARMACO	08138530582	*CEDOL*	024503017 024503031	IM 1 FL 500MG + 1 F 3 ML IM 1 FL 2 G + 1 F 5 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*CEFAXIN*	023113057	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
EUROFARMACO	08138530582	*CEFUR*	024358018 024358020 024358032	IM 1 FL 250 MG + 1 F 1 ML IM 1 FL 500 MG + 1 F 2 ML IM 1 FL 750 MG + 1 F 3 ML
RECORDATI	00748210150	*CLORADRYN*	026402026	20 COMPRESSE 2.5 MG
MENDELEJEFF	00966490591	*COBERGON*	022040012	20 CAPSULE
SALUS	03151540584	*CORTEPACITINA*	020234047	200 10 F LIOF + 10 F SOLV
BRISTOL SUD	00136120599	*DICLOCIL*	021261084	IM 1 FL + 1 F 250 MG
EUROFARMACO	08138530582	*DUPLEXIL*	024697029 024697031	IM 1 FL 500 MG + 1 F IM 1 FL 1 G + 1 F 4 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*DURACEF*	024187027	12 COMPRESSE 1 G
SALUS	03151540584	*FLOXALIN*	024895017 024895029	30 CAPSULE 275 MG 10 SUPPOSTE 275 MG
RECORDATI	00748210150	*FONLIPOL*	023479013	48 COMPRESSE 400 MG
MONICO	00228550273	*FRUCTOPIRAN*	008376067	1 FL 500 ML 15%
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*GAMMA VENIN*	021177023	1 FLAC LIOF 250 MG + F SOLV
SALUS	03151540584	*GASTROL*	025385016	50 COMPRESSE 25 MG
MENDELEJEFF	00966490591	*GERMICICLIN*	022208019 022208021 022208033	5 CAPSULE 100 MG 8 CAPSULE 100 MG 10 CAPSULE 100 MG
SALUS	03151540584	*LAMPOCILLINA*	021573023	12 CAPSULE 250 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*LANTANON*	023695024	30 COMPRESSE 20 MG
HERDEL	06287300153	*LODIS*	026112021	SOLUZIONE GOCCE 30 ML 0,1%
BRISTOL SUD	00136120599	*MUCOMIST*	023516040 023516065 023516089	30 BUSTINE 100 MG IM 5 F 300 MG 10 FIALE USO TOPICO 3 ML 20%
ROTTAPHARM	01618550121	*NEO TETRANASE*	023336175	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
SERPERO	00826830150	*NORMUM SERPERO*	022858070 022858082	IM 10 FIALE 2 ML SCIROPPO 120 ML
MENDELEJEFF	00966490591	*NOTUL*	024179018 024179032 024179044	30 COMPRESSE 200 MG 150 COMPRESSE 200 MG 300 COMPRESSE 200 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
SALUS	03151540584	*OLBIACOR*	025659018	30 CAPSULE 50 MG
BRISTOL SUD	00136120599	*PENSTAPHO*	020711014 020711089	12 CAPSULE 250 MG OS SOLUZ ESTEMP 60 ML
MEDIOLANUM	01689550158	*PRISMA*	023653049	30 CAPSULE 12 MG
SALUS	03151540584	*PRONTOVENT*	025237025	50 COMPRESSE 0 02 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*REUFLOS*	024456079	20 COMPRESSE 500 MG
SERPERO	00826830150	*SANASMA*	025603010 025603034	EV 6 FIALE 0 09 MG/1 ML 20 COMPRESSE 20 MG
SERPERO	00826830150	*SERIGLUTAN B12*	019173020 019173044 019173057	OS 5 FL + 5 F IM 6 F + 6 F 2 ML IM 10 F + F 2 ML
FIDIA	00204260285	*SINASSIAL*	026131019	5 FIALE LIOF 20 MG + 5 F SOLV
BRISTOL SUD	00136120599	*SOTALEX*	023245032 023245057	30 COMPRESSE 160 MG 20 CPR 320 MG
FIDIA	00204260285	*SYGEN*	025210028	5 FIALE 10 MG 2 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*TOTACEF*	022810016 022810030 022810079	IV FL 250 MG - F IV FL 500 MG - F PV INIET 3 G
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*TRIDODILAN*	020664037	IM 5 FIALE LIOF + 5 F SOLV
SALUS	03151540584	*ULKOBRIN*	024832026	IV 10 FIALE 50 MG 5 ML
HERDEL	06287300153	*VALASE*	025304039	IM EV 10 F LIOF + 10 F SOLV
SALUS	03151540584	*VASAGIN*	022300014	20 CPR
SALUS	03151540584	*VINSAL*	023739028 023739042	50 COMPRESSE 10 MG IM 10 FIALE 15 MG

91A1838

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «So.Co.Sa. - Soc. coop. sviluppo agricolo - Soc. coop. a r.l.», in Latisana.

Con deliberazione n 773 dell'8 marzo 1991 la giunta regionale ha disposto, la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 2540 del codice civile, della cooperativa «So Co.Sa. - Soc. coop. sviluppo agricolo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latisana, costituita l'11 agosto 1987 per rogito notaio dott Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

91A1908

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Comune - Soc. coop. a r.l. - per brevità il Consorzio», in Trieste

Con deliberazione della giunta regionale n 953 del 22 marzo 1991 la dott ssa Renata Corpino Montesano, con studio in Trieste, è stata nominata commissario liquidatore della «La Comune - Soc. coop a r l - per brevità il Consorzio», con sede in Trieste, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n 6765 del 19 dicembre 1986, in sostituzione del dott Giuseppe Montesano

91A1909

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale di Mereto di Tomba - Soc. coop. a r.l.», in Mereto di Tomba

Con deliberazione n 955 del 22 marzo 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile la «Latteria sociale di Mereto di Tomba - Soc coop a r l», con sede in Mereto di Tomba, costituita il 26 marzo 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

91A1899

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria *PIROLA MAGGIOLI*
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI,
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria *MODERNA*
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria *FIACCADORI*
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria *TARANTOLA*
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria *PIROLA*
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. G'GI IO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria MARRADI
  di Boninsegna Vega
  Via Marradi, 207/A
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MONTEMILIUS
  Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189